

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 267/CGF

(2012/2013)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 183/CGF – RIUNIONE DEL 18 FEBBRAIO 2013**

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Stefano Agamennone, Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dott. Antonino Tumbiolo, Dott. Salvatore Vecchione – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri: Segretario.

1) RICORSO DEL SIG. SAVINI ULISSE (AGENTE FIFA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMA 1, E 19, COMMI 3 E 5, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (NOTA N. 2192/992PF11-12/SP/BLP DEL 18.10.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 50/CDN del 6.12.2012)

Il sig. Ulisse Savini ha avanzato reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, (Com. Uff. n. 50 del 6 dicembre 2012), che lo aveva sanzionato, con la sospensione della licenza di agente di calciatori per mesi 2 e con una ammenda di €5.000,00.

La Commissione Disciplinare Nazionale era stata chiamata a giudicare sulla base del deferimento della Procura Federale del 18 ottobre 2012/20 novembre 2011:

- del sig. Marco Perrotta, calciatore tesserato con la società Delfino Pescara 1936 S.r.l. per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma, C.G.S., in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori e dell'art. 28 N.O.I.F., per essersi qualificato calciatore "professionista" al momento del conferimento del mandato all'agente di calciatori Ulisse Savini, quando in realtà rivestiva lo status di calciatore "giovane di serie";

- del medesimo sig. Ulisse Savini, agente di calciatori, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli art. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento Agenti Calciatori, per aver accettato l'incarico conferito dal calciatore Perrotta Marco, senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore;

- della società Delfino Pescara 1936 S.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., per la condotta ascritta al proprio tesserato.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 50/CDN del 6 dicembre 2012, l'adita Commissione Disciplinare Nazionale, reputando sussistenti le violazioni disciplinari contestate ai soggetti deferiti, ha inflitto:

- al calciatore Marco Perrotta la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e l'ammenda di €5.000,00;

- all'agente di calciatori Ulisse Savini la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 e l'ammenda di €5.000,00;
- alla società Delfino Pescara 1936 S.r.l. la sanzione dell'ammenda per €5.000,00.

Avverso tale provvedimento sanzionatorio ha proposto tempestivo gravame il Savini, chiedendone l'annullamento relativamente alla sanzione inflittagli, ovvero, in via graduata, la riduzione delle sanzione medesima.

Il proposto ricorso è meritevole di accoglimento.

Reputa questa Sezione della Corte di Giustizia Federale, infatti, che non vi sia ragione per discostarsi dal proprio orientamento interpretativo, assunto in fattispecie del tutto analoghe a quella per cui è giudizio (decisione Turchia - Formato, pubblicata in Com. Uff. n. 127/CGF del 2.1.2013 e decisione Meozzi pubblicata in Com. Uff. n. 153/CGF del 25.1.2013), nelle quali è stato affermato che il silenzio del Regolamento Agenti Calciatori sulla disciplina da applicare ai "giovani di serie" maggiorenni non può comportare la tanto accentuata disparità di trattamento, rispetto ai loro pari status minorenni, pretesa dalla Procura Federale.

Alla luce di ciò, non può non reputarsi che l'art. 23 Regolamento Agenti Calciatori abbia introdotto una disciplina specifica per i soli "giovani di serie" minorenni, in ragione della particolare attenzione da riservarsi all'attività contrattuale degli stessi, considerando viceversa quelli maggiorenni, al momento della conclusione del loro primo contratto professionistico, per ciò stesso, già "professionisti", attribuendo così efficacia assorbente alla qualifica oggettiva che essi andranno ad assumere mediante la conclusione del contratto.

In pratica, è la natura del contratto da concludere che qualifica il soggetto che lo sottoscrive, con la conseguenza che il calciatore che non possiede ancora la qualifica di professionista acquista la medesima, ai fini che qui rilevano, proprio in ragione della conclusione del suo primo contratto professionistico, al momento della sua sottoscrizione.

Diversamente opinando, peraltro, come ampiamente motivato dal precedente conforme richiamato, al quale si rinvia, il Regolamento Agenti Calciatori della F.I.G.C. si porrebbe in insanabile contrasto con il Regolamento F.I.F.A., che nelle sue premesse stabilisce che ogni Federazione nazionale ha l'obbligo di redigere un proprio regolamento sull'attività degli agenti di calciatori, che dovrà contenere i principi espressi nel Regolamento F.I.F.A. medesimo, il quale, peraltro, non pone alcun divieto, né alcun limite, alla rappresentanza ed assistenza da parte di un agente a favore di un "giovane di serie", sia esso minorenne o maggiorenne, al contrario riconoscendo ad ogni calciatore, senza alcuna discriminazione, il diritto di essere assistito da un agente nella stipula di qualsiasi contratto professionistico.

Per questi motivi la C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Ulisse Savini e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS N.O.I.F. DOVUTO ALLA SOCIETÀ A.S. CAS.MO IN RELAZIONE AL CALC. DE LUCA GIUSEPPE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 14/D del 3.12.2012)

Con ricorso tempestivamente proposto l'A.S. Varese ha impugnato la delibera C.V.E. in epigrafe indicata, per avere questa dichiarato inammissibile il reclamo dalla stessa società proposto avverso la certificazione del competente Ufficio federale ex art. 99 bis N.O.I.F. concernente il premio alla carriera relativo al calciatore Giuseppe De Luca.

La ricorrente consura l'impugnata decisione, che ha dichiarato l'inammissibilità del suddetto reclamo, ai sensi dell'art. 33, comma 5, C.G.S., richiamato dall'art. 50, stesso Codice, per non aver provveduto, contestualmente alla sua proposizione, alla comunicazione dello stesso anche alla controparte ASD CAS.MO ed al predetto calciatore De Luca.

Sostiene, in particolare, la ricorrente che nel caso di specie non si configurerebbe un'ipotesi di mancata, ma solo di ritardata comunicazione, avendo la stessa provveduto a comunicare il proposto ricorso alle controparti, con efficacia sanante, ancorché successivamente al decorso del termine decadenziale previsto dal C.G.S..

Il proposto ricorso non è meritvole di accoglimento.

Risulta palese, infatti, che nel sistema per la proposizione dei ricorsi avanti agli organi di Giustizia Sportiva disciplinato dal C.G.S., qualora, come nel caso di specie, i soggetti destinatari del reclamo siano una pluralità, tutti essi devono considerarsi necessariamente destinatari della comunicazione dello stesso contestualmente all'Organo di Giustizia adito, entro il termine decadenziale previsto dalle disposizioni regolamentari.

In ragione di ciò, pur a fronte della tardiva comunicazione ai soggetti controinteressati del reclamo in esame - alla quale non può in alcun modo attribuirsi efficacia sanante dell'intervenuto decorso del termine decadenziale - la C.D.N. non avrebbe potuto sottrarsi alla declaratoria di inammissibilità dello stesso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL' A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS N.O.I.F. DOVUTO ALLA SOCIETÀ A.S.D. NARDÒ CALCIO IN RELAZIONE AL CALC. CARROZZA ALESSANDRO
(Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 14/D del 3.12.2012)

Con ricorso tempestivamente proposto l'A.S. Varese ha impugnato la delibera C.V.E. in epigrafe indicata, per avere questa dichiarato inammissibile il reclamo dalla stessa società proposto avverso la certificazione del competente Ufficio federale ex art. 99 bis N.O.I.F. concernente il premio alla carriera relativo al calciatore Alessandro Carrozza.

La ricorrente consura l'impugnata decisione, che ha dichiarato l'inammissibilità del suddetto reclamo, ai sensi dell'art. 33, comma 5, C.G.S., richiamato dall'art. 50, stesso Codice, per non aver provveduto, contestualmente alla sua proposizione, alla comunicazione dello stesso anche alla controparte A.S.D. Nardò Calcio ed al predetto calciatore Carrozza.

Sostiene, in particolare, la ricorrente che nel caso di specie non si configurerebbe un'ipotesi di mancata, ma solo di ritardata comunicazione, avendo la stessa provveduto a comunicare il proposto ricorso alle controparti, con efficacia sanante, ancorché successivamente al decorso del termine decadenziale previsto dal C.G.S..

Il proposto ricorso non è meritvole di accoglimento.

Risulta palese, infatti, che nel sistema per la proposizione dei ricorsi avanti agli organi di Giustizia Sportiva disciplinato dal C.G.S., qualora, come nel caso di specie, i soggetti destinatari del reclamo siano una pluralità, tutti essi devono considerarsi necessariamente destinatari della comunicazione dello stesso contestualmente all'Organo di Giustizia adito, entro il termine decadenziale previsto dalle disposizioni regolamentari.

In ragione di ciò, pur a fronte della tardiva comunicazione ai soggetti controinteressati del reclamo in esame - alla quale non può in alcun modo attribuirsi efficacia sanante dell'intervenuto decorso del termine decadenziale - la C.D.N. non avrebbe potuto sottrarsi alla declaratoria di inammissibilità dello stesso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL' U.S. CITTA' DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS N.O.I.F. DOVUTO ALLA SOCIETÀ LITTLE CLUB G. MORA, IN RELAZIONE AL CALC. BRICHETTO GIACOMO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 9/D del 27.9.2012)

Con reclamo in data 31 gennaio 2013, la U.S. Città di Palermo S.p.A. (di seguito “Palermo”) ha impugnato e chiesto l’annullamento e/o la riforma della decisione di cui al COM. UFF. n. 9/D del 28 settembre 2012 della Commissione Vertenze Economiche (di seguito “C.V.E.”) della F.I.G.C., a motivo della inutilizzabilità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dal calciatore Giacomo Brichetto su ordine della C.V.E. e della conseguente mancanza di prova del tesseramento del citato calciatore con la A.S.D. Little Club G. Mora per le Stagioni Sportive 1995/1996 e 1996/1997.

Il reclamo è infondato e va respinto.

La Corte osserva che, laddove, come nel caso di specie, nell’ambito del procedimento relativo al riconoscimento del premio alla carriera ex art. 99 *bis* N.O.I.F. non sia possibile dar prova del tesseramento del calciatore per una o più stagioni sportive presso una determinata squadra sulla base di documenti ufficiali della F.I.G.C. per mancanza di detti documenti ufficiali e, dunque, per ragioni che esulano dalla sfera di responsabilità del soggetto richiedente, una applicazione rigida e rigorosa del principio relativo all’onere della prova di cui all’art. 50 comma 5, C.G.S., richiamato dal Palermo, non appare né ragionevole né equa, necessitando al contrario di un contemperamento onde non rendere eccessivamente difficoltoso, ove non impossibile, l’esercizio del diritto di cui all’art. 99 *bis* N.O.I.F..

Correttamente, pertanto, sussistendo indizi pure sempre documentali del tesseramento del calciatore Brichetto per la A.S.D. G. Mora negli anni 1995/96 e 1996/97, la C.V.E. ha ritenuto di ordinare la comparizione personale del calciatore dinanzi alla Commissione prospettando, in alternativa a quest’ultima, la possibile produzione da parte dello stesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla circostanza del tesseramento per le citate s.s. per le quali, non essendo disponibile la documentazione federale, nessun addebito di mancato assolvimento dell’onere probatorio è ascrivibile alla A.S.D. Little Club G. Mora.

Il quadro probatorio relativo al tesseramento del calciatore anche per le s.s. in questione può dirsi comunque sufficientemente integrato, anche a prescindere dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio acquisita in alternativa all’audizione del Brichetto secondo quanto disposto dalla C.V.E., avuto riguardo alle circostanze peculiari del caso concreto, con conseguente infondatezza delle doglianze del reclamante.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Città di Palermo di Palermo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 13 maggio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete